

Sentenza del Tribunale 25 giugno 2015 — PT Musim Mas/Consiglio(Causa T-26/12) ⁽¹⁾

(«Dumping — Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia — Adeguamento — Articolo 2, paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni — Entità economica unica — Errore manifesto di valutazione — Principio di buona amministrazione — Uguaglianza e non discriminazione»)

(2015/C 262/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesia) (rappresentante: D. Luff, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agent, assistito inizialmente da G. Berrisch, avocat, e da N. Chesaites, barrister, successivamente, da D. Geradin, avocat, e infine da E. McGovern, barrister)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agents); Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Amburgo, Germania); e Sasol Germany GmbH (Amburgo) (rappresentanti: inizialmente V. Akritidis, avocat, e J. Beck, solicitor, successivamente V. Akritidis)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione n. 1138/2011 (GU L 352, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
- 4) La Sasol Olefins & Surfactants GmbH e la Sasol Germany GmbH sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 17.3.2012.

Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Maquet (LUCEA LED)(Causa T-186/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LUCEA LED — Marchio comunitario denominativo anteriore LUCEO — Assenza di anteriorità — Rivendicazione di priorità — Data di priorità iscritta nel registro — Documenti di priorità — Esame d'ufficio — Diritti della difesa»]

(2015/C 262/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) autorizzata a sostituirsi alla Verus EOOD (rappresentanti: inizialmente S. Vykydal, successivamente F. Henkel, avvocati)